

Modifica al vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana attualmente in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/04/2007, che prevede l'inserimento, dopo l'articolo 6, del seguente articolo:

Art. 6 Bis – Decoro urbano

1. *Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9, in cui chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette in violazione dei divieti di stazionamento e occupazione:*
 - a) *vicinanze parcheggi e aree aperte al pubblico dei plessi scolastici di ogni grado;*
 - b) *parchi, aree protette, giardini comunali e piste ciclopedonali o comunque aree verdi attrezzate pubbliche o private aperte al pubblico;*
 - c) *parcheggi e aree aperte al pubblico nei pressi di supermercati, centri commerciali e attività commerciali in genere, comprese le aree mercato di Via Kennedy e via XXV Aprile;*
 - d) *vicinanze parcheggi, e aree aperte al pubblico, nei pressi di Ospedali, Case di Cura, luoghi di culto, oratori e cimiteri;*
 - e) *aree urbane in cui insistono complessi monumentali, istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici;*
 - f) *zona vicinanze stazione ferroviaria, passerella ferroviaria, e parcheggi adiacenti alla stessa;*
 - g) *zona centro storico perimetro compreso tra Via Galignani- Mura-Garibaldi-Lungo Oglio Cesare Battisti- Santissima Trinità- Sgrazzutti – Zanardelli- Palazzoli-Matteotti-Torre del Popolo;*
 - h) *parcheggio Oriana Fallaci e parcheggio zona Piazzola Ecologica.*
2. *Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.*
3. *Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.*
4. *Costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazioni evidenti di*

fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada nonché lo stazionamento in dette aree con tende o altre forme di campeggio.

- 5. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, del D.L. n°14/2017, come convertito dalla L. n°48/2017.*
- 6. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione intima al trasgressore di allontanarsi dall'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta, in caso di reiterazione della condotta, di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. N°14/2017, come convertito dalla L. n°48/2017.*
- 7. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, nonché dall'articolo 27 della L.R. 6/2010 (vendita abusiva).*